


Tesina

Esame di stato

Anno scolastico 2010/2011

## La morte come pena: elementi involutivi nel graduale processo di abolizione



Van Gogh, *La ronda dei carcerati*

Valeria Benetton

Classe V C

Liceo Scientifico Statale

“Eugenio Curiel”

## INDICE

<b>1. PREMESSA ALLO SVILUPPO DELLA TESINA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. BREVI CENNI STORICI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. RIFLESSIONI ED OBIETTIVO DELLA TESINA.....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Formulazione della tesi .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2. Dimostrazione della tesi.....</b>	<b>8</b>
<b>4. L'ANALISI CRITICA DEI DELITTI E DELLE PENE DI CESARE BECCARIA SVILUPPATA DA ITALO MEREU.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1. Beccaria: dolcezza delle pene e pena di morte.....</b>	<b>9</b>
<b>4.2. Il paradosso di Beccaria:dolcezza delle pene ed ergastolo.....</b>	<b>11</b>
<b>4.3. Pena di morte ed ergastolo nel pensiero di Kant .....</b>	<b>12</b>
<b>5. L'INSINUARSI DELLA VENDETTA NEL PROCESSO GIURIDICO .....</b>	<b>15</b>
<b>6. L'INIEZIONE LETALE COME UN METODO PIÙ UMANO PER UCCIDERE .....</b>	<b>17</b>
<b>7. I RETAGGI DEL CODICE ROCCO .....</b>	<b>21</b>
<b>8. APPENDICE .....</b>	<b>23</b>
<b>8.1. Le motivazioni a favore della pena di morte .....</b>	<b>23</b>
<b>8.2. Le ragioni degli abolizionisti.....</b>	<b>24</b>
<b>8.3. La pena di morte nel mondo (al 30 giugno 2010) .....</b>	<b>25</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>27</b>

## 1. PREMESSA ALLO SVILUPPO DELLA TESINA

Il mio interesse per la problematica relativa alla pena di morte è stato fortemente accresciuto dall'opportunità offertami dalla mia Scuola nel dicembre 2009 di partecipare ad un evento per la sensibilizzazione sul tema in cui è intervenuto un condannato a morte statunitense liberato dopo 22 anni carcere, di cui 19 nel braccio della morte in Oklahoma per un crimine mai commesso. Curtis Mc Carthy, che ora ha quarantacinque anni, è stato il 124° condannato a morte ad essere liberato negli Stati Uniti. Contro di lui la giustizia locale si comportò in maniera particolarmente persecutoria, malgrado la mancanza di prove determinanti, e grazie all'intervento dell'associazione *Innocence Project*, riuscì ad ottenere il test del Dna, che dimostrò inconfutabilmente la sua estraneità ai fatti.

Curtis Mc Carthy, parlando della propria esperienza, non nascose la rabbia e la frustrazione provati nel corso dei primi anni di detenzione ma poi si rese conto che doveva reagire e cercare di diventare una persona migliore. Cominciò a studiare e si accorse che il suo caso non era un'anomalia in un sistema perfetto, ma che, al contrario, era abbastanza comune. Insegnò a leggere e a scrivere ai suoi compagni di prigionia analfabeti, a studiare legge e a riflettere con gli altri su quanto si imparava.

Sull'importanza dello studio e dello sviluppo di iniziative di rieducazione in carcere ho avuto modo di riflettere anche in occasione dell'incontro con alcuni detenuti del carcere di Padova organizzato sempre dalla mia Scuola nell'ambito del progetto Carcere, e la seguente visita alla redazione di *Ristretti Orizzonti*<sup>1</sup>.

Stimolata da questi incontri ho cercato materiale informativo pubblicato da associazioni internazionali quali *Amnesty International* e *Nessuno tocchi Caino*.

Nel cercare documentazione ho trovato notizia di un libro scritto da un professore di Storia del diritto italiano intitolato "*La morte come pena*" che, tra le altre cose, analizza in maniera approfondita ed originale l'opera di Cesare Beccaria "*Dei delitti e delle pene*" e tratta della problematica anche dal punto di vista filosofico e giuridico. La lettura di tale testo mi ha fatto comprendere come sia importante occuparsi della violenza legale non solo per prendere posizione pro o contro ma anche per esaminarla come strumento tecnico.

Alla luce di tali piccole ma per me significative esperienze ho voluto, in occasione di questo lavoro di tesina, ritornare su alcune tematiche affrontate nei miei percorsi di studio di storia, di letteratura e di filosofia per riflettere non solo sulla pena di morte ma anche sulla *morte come pena*.

---

<sup>1</sup> Rivista periodica della casa di reclusione Due Palazzi di Padova.

Pensare alla morte come pena significa guardare al problema anche da un'altra prospettiva domandandosi perché l'uccisione diviene azione legale razionalmente predisposta.

## 2. BREVI CENNI STORICI

Nel corso della storia umana la pena di morte è stata considerata la condanna che più soddisfaceva il senso di giustizia e sicurezza delle comunità sociali ed è forse una delle più antiche pene esistenti al mondo. La sua data di nascita risale agli anni 621-620 a.C., quando ad Atene Dracone<sup>2</sup> impedì che l'offeso o i suoi familiari si facessero giustizia da sé. Egli quindi istituì tribunali appositi, affidò allo Stato il compito di assegnare ed eseguire le pene, ponendo delle "regole" all'uso della pena di morte. Questa era prevista già da Hamurrabi, re babilonese, il quale, tra il 1792 e il 1750 a.C., aveva raccolto tutte le regole emanate nel corso del suo principato facendole incidere nella famosa stele<sup>3</sup> che divenne il primo codice penale scritto. La pena, in base al codice di Hamurrabi, veniva applicata secondo la legge del taglione.

La pena di morte nasceva dunque dalla concezione della giustizia come uguaglianza ovvero dalla considerazione che ci dovesse essere corrispondenza tra delitto e castigo. Tale assunto non può non far riflettere sull'antichissimo proverbio latino "**homo hominis lupus**" (l'uomo è per l'uomo un lupo) che concentra in tre sole parole la bestialità che l'essere umano è in grado di ostentare nel momento in cui accetta e utilizza la morte come pena; ovvero quando "*l'istinto omicida viene sublimato in istituto giuridico*"<sup>4</sup>.

Soltanto nel Settecento con l'Illuminismo si pose il problema sulla correttezza o meno della pena capitale. Il principale contributo al dibattito fu offerto dalla famosa opera di Cesare Beccaria del 1764 "*Dei delitti e delle pene*" su cui ci si soffermerà nel proseguo del presente lavoro.

Ma per l'avvio del processo di sensibilizzazione verso i diritti dell'uomo si dovettero attendere la Rivoluzione Francese del 1789 e la conseguente "*Dichiarazione dei diritti del cittadino*".

Il '900 è stato teatro di guerre civili e mondiali e di minacce di conflitti atomici ma è stato anche il secolo in cui si è deciso di redigere la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*.

---

<sup>2</sup> Legislatore Ateniese, VII secolo a.C.

<sup>3</sup> La stele con che riporta inciso il Codice di Hammurabi è oggi conservata al museo del Louvre  
4 Italo Mereu, La morte come pena, donzelli editore, Roma 2000 prefazione pag 4

Nel nostro Paese, dopo l'unificazione del Regno d'Italia nel nuovo Parlamento ci fu un lungo dibattito sull'unificazione penale in cui si fronteggiarono gli abolizionisti ed i favorevoli al mantenimento della pena di morte, finché nel 1889 entrò in vigore il nuovo codice penale unificato (Codice Zanardelli).

La pena di morte però fu reintrodotta nella legislazione penale italiana nel periodo fascista. Nel presente lavoro tornerò al capitolo 7 sul tema della pena di morte nel fascismo per alcuni approfondimenti.

Il 10 agosto 1944 il nuovo governo con il decreto legge n. 224 sancì l'abolizione della pena di morte per tutti i reati previsti dal codice penale del 1930, essa però fu mantenuta in vigore in base al decreto n. 159 del 27 luglio 1944 per i reati fascisti e di collaborazione con i nazifascisti.

Dopo la fine della guerra e la sconfitta dei nazifascisti, il decreto luogotenenziale del 10 maggio 1945 ammise nuovamente la pena di morte come misura temporanea ed eccezionale per gravi reati come *“partecipazione a banda armata, rapina con uso di violenza ed estorsione”*. Tra il 26 aprile 1945 e il 5 marzo 1947 vennero giustiziate 88 persone per aver collaborato con i tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Queste furono le ultime esecuzioni effettuate in Italia.

Con la nuova Costituzione della Repubblica italiana del 27 dicembre 1947 la pena capitale fu eliminata per i reati comuni e per i reati militari commessi in tempo di pace. Il testo dell'**art. 27** era il seguente: *“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.”*

Nel 1994 l'articolo 27 della costituzione venne modificato ai commi 3 e 4. Alla pena venne riconosciuto un ruolo rieducativo, finalizzato a ricondurre i soggetti ad una più o meno normale convivenza nella società e la pena di morte venne abolita anche nel codice penale militare di guerra, rendendo l'Italia un paese totalmente abolizionista. Il nuovo testo recita: *“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. **Non è ammessa la pena di morte”**.*

A tutt'oggi, secondo il rapporto al 30 giugno 2010 dell'associazione *Nessuno tocchi Caino*, esistono<sup>5</sup> ancora 43 Paesi mantenitori della pena di morte e 43 Paesi abolizionisti solo di fatto (non eseguono pene capitali da 10 anni), 8 Paesi

---

<sup>5</sup> Si vedano i dettagli in Appendice al paragrafo 8.3

abolizionisti solo per crimini ordinari e 6 Paesi che attuano la moratoria, dunque nel nuovo millennio il dibattito sulla pena di morte è ancora aperto ed affronta la questione se sia lecito da parte dello Stato uccidere per punire, considerando che lo Stato di diritto deve offrire tutte le garanzie procedurali per chi è processato e condannato.

### 3. RIFLESSIONI ED OBIETTIVO DELLA TESINA

Quando ho iniziato ad interessarmi alla problematica della pena di morte, considerati il tempo che ci separa dalla nascita di questo turpe metodo sanzionatorio, l'accresciuta sensibilità umana e civile ed i passi avanti conseguiti nel corso della storia in campo etico e sociale, pensavo che il dibattito si fosse oggi concluso o perlomeno si fosse avvicinato alla meta finale: l'abolizione totale. Ma la lettura del libro "La morte come pena" scritto da Italo Mereu, docente universitario di Storia del diritto italiano, mi ha introdotto a delle nuove riflessioni.

Contrariamente (alle aspettative), ci spiega Italo Mereu<sup>6</sup>, il diritto penale è ancora concepito secondo l'impostazione "tolemaica". Il rapporto *culpa-poena* si fonda sulle tesi dei Padri della Chiesa e dei teologi della Scolastica, in particolare sulle argomentazioni scientifiche e razionali apportate da Tommaso D'Aquino. Per quanto riguarda questa branca del diritto, afferma Mereu, la "rivoluzione copernicana non è ancora venuta. Copernico, per il diritto penale non è ancora nato". Dunque siamo ancora intrappolati nel "modello Medievale".

Antiche sono anche le fondamenta del diritto processuale penale. Permangono tutt'oggi due metodi di processo, l'accusatorio e l'inquisitorio e quest'ultimo, che risale proprio al medioevo, è particolarmente ambiguo, in quanto si basa sull'inversione dell'onere della prova. O ancora, si pensi al codice penale militare italiano, che fino al 1994, prevedeva l'applicazione della pena di morte. La Costituzione<sup>7</sup> stessa, all'art. 27, faceva riferimento ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

L'importanza della funzione del diritto nel tutelare la libertà e l'equilibrio sociale è efficacemente sintetizzata nell'illustre commento all'articolo 27 comma 4 proposto da uno degli autori della Costituzione stessa, Piero Calamandrei: "La libertà è come l'equilibrio atomico: basta che sia infranta in una persona cioè in un atomo della

---

<sup>6</sup> Italo Mereu ha insegnato Storia del diritto italiano all'Università di Ferrara, alla Carlo Cataneo di Castellanza e all'Università Luiss di Roma

<sup>7</sup> La Costituzione della Repubblica Italiana venne approvata il 22 dicembre 1947 dall'Assemblea plenaria, promulgata il 27 dicembre del medesimo anno ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

*società, perché da questa frattura infinitesima si sprigiona e si diffonde una forza distruttiva capace di sovvertire il mondo*<sup>8</sup>". Anch'io personalmente avverto l'importanza della funzione del diritto per gli equilibri sociali, anche a livello internazionale e questo ha costituito un ulteriore stimolo per me nello sviluppo di questa tesina.

### **3.1. Formulazione della tesi**

Se la modifica costituzionale del 1994 (illustrata al capitolo 2) segna un traguardo innegabile e illustre per l'Italia, non costituisce però il termine ultimo della problematica del diritto penale. Anzi, sono ancora molti i paradossi e le contraddizioni che caratterizzano l'istituto ed il dibattito sulla pena di morte.

Gli ostacoli da superare sono molti e di dimensioni colossali. Tutt'oggi le due più grandi potenze mondiali, Stati Uniti d'America e Cina, sono inseriti nella lista di coloro che conservano la pena di morte e che hanno portato a termine esecuzioni negli ultimi dieci anni.

Mi stupisco nel riconoscere che due Stati tanto avanzati, modello di modernità e progresso, con una funzione dominante nel quadro mondiale si schierino tutt'oggi dalla parte degli antiabolizionisti.

La lotta per l'abolizione e per una sensibilizzazione sul problema dei diritti umani vengono quotidianamente combattute dalle associazioni *Amnesty International*, *Nessuno tocchi Caino* ed altre minori. Il loro intervento non mira solamente ad accrescere il numero dei paesi abolizionisti ma è finalizzato altresì a promuovere opere di informazione e sensibilizzazione in tutto il mondo con molteplici strumenti informativi. Questo perché nel funzionamento della giustizia a livello mondiale gli elementi di ambiguità e di collisione con le affermazioni della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo<sup>9</sup> sono gravi e numerosi .

Le letture che ho svolto con lo scopo di documentarmi, per quanto limitate e circoscritte esse siano rispetto ad un archivio sul problema di dimensioni spropositate, non raramente mi facevano tornare alla mente un processo involutivo. Per meglio dire, nel generale processo di miglioramento di cui l'abolizionismo si sta facendo carico, alcuni concetti entravano in rotta di collisione

---

<sup>8</sup> F. Ruffini, *Diritti di libertà*, con introduzione di Piero Calamandrei, La nuova Italia, Firenze 1975 (ristampa anastatica), p. LVI.

<sup>9</sup> La Dichiarazione .....

con l'idea di progresso. Al contrario si collegavano o apparivano simili a immagini del passato che, secondo la mia logica, avrei considerato superate.

**Il mio obiettivo è mettere in risalto gli elementi paradossali e quelle tendenze involutive che si direbbero non più consone alla civiltà moderna e avanzata.**

### **3.2. Dimostrazione della tesi**

Mi preme dare prova dei plurimi paradossi della pena di morte e sottolineare la presenza di elementi che presentano una direzione contraria al graduale processo di miglioramento e di evoluzione.

Perciò a supporto della ricerca, che presenta come principale scopo quello di riflettere sugli elementi di involuzione, argomenterò sulle seguenti tematiche:

- ❖ L'analisi critica de *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria sviluppata da Italo Mereu nell'opera *La morte come pena*;
- ❖ il pensiero del filosofo tedesco Immanuel Kant, favorevole alla pena di morte;
- ❖ l'insinuarsi della vendetta nel processo giuridico;
- ❖ l'iniezione letale come un metodo più umano per uccidere;
- ❖ il mantenimento, nel codice penale attualmente vigente in Italia, in parte delle fattezze del codice Rocco, strumento e retaggio del regime fascista.

## **4. L'ANALISI CRITICA DE DEI DELITTI E DELLE PENE DI CESARE BECCARIA SVILUPPATA DA ITALO MEREU**

Sono stata fortemente colpita dall'opera "*La morte come pena*" del professore Italo Mereu, il problema della pena capitale viene proposto tramite un percorso all'interno della storia del pensiero, dall'antica Grecia ai giorni nostri, offrendo una panoramica completa dell'argomento con importanti riferimenti anche alla concezione del problema da parte di Kant che per me quest'anno scolastico è stato oggetto di studio in filosofia.

L'analisi compiuta da Mereu mi ha interessato anche per le riflessioni relative ad aspetti dell'opera di Cesare Beccaria, da me studiata in letteratura italiana, che solitamente vengono tralasciati. Mereu infatti focalizzata l'attenzione sulle occasioni in cui Beccaria ritiene la pena di morte "*utile e necessaria*", affermazione rivelatrice che appare contro corrente rispetto alla generale tendenza de "*Dei delitti e delle pene*".

Bisogna ben intendere che, quella di Mereu, non è una polemica né una pura critica all'opera di Beccaria, per il tempo profondamente all'avanguardia. È un'analisi che permette di proporsi con spirito critico e problematico di fronte ad una questione che il più delle volte viene data per assodata. Infatti lo stesso Italo Mereu ci dice che per narrare i passi avanti decisivi per quanto riguarda il diritto e la pena di morte più specificatamente, non si può non iniziare con Cesare Beccaria.

L'intellettuale settecentesco, che pubblicò il saggio "Dei delitti e delle pene" nel 1764 è considerato il baluardo della lotta alla pena di morte. Egli fu il primo ad affrontare in modo organico il problema della pena e, utilizzando un linguaggio semplice ed accessibile, fu in grado di portare la discussione sul diritto penale al di fuori della ristretta cerchia degli ambienti accademici tramutandola in una problematica d'attualità.

Beccaria attraverso i quarantasette capitoli della sua opera si addentra nei meandri del diritto sviluppando analisi chiare e sistematiche e proponendo efficaci processi di sintesi. Tutto il libro è caratterizzato da forte pathos espressivo, sentimenti umanitari e travolgente anelito di novità.

L'analisi di Mereu ne ha messo in luce tuttavia alcuni elementi paradossali in Beccaria, il quale se ammette la pena di morte per quei reati che possono interessare il potere, per i delitti comuni gravi egli propone, sostiene ed esalta l'ergastolo dimostrando che è una pena preferibile a quella di morte non perché più "dolce" ma, al contrario, perché più "bestiale", di maggior durata e più esemplare.

#### **4.1. Beccaria: dolcezza delle pene e pena di morte**

Particolarmente innovativi furono soprattutto i capitoli ventisette e ventotto, rispettivamente dedicati alla *dolcezza delle pene* e alla *pena di morte*.

Nel capitolo 27 dedicato alla "***Dolcezza delle pene***" l'autore esordisce affermando che i freni più efficaci ai delitti sono la sicurezza e l'infalibilità delle pene. La certezza della pena è ritenuta più efficace rispetto al "*timore di una pena terribile, unita colla speranza dell'impunità*". Quindi, basandosi sia su un sentimento umanitario, che su un fenomeno reale (in quanto l'atrocità di una pena presuppone il rischio di commettere altrettanti delitti al fine di evitarla), Beccaria afferma l'inutilità di una pena crudele.

Nel capitolo 28 intitolato “**Della pena di morte**” Beccaria dimostra la non funzionalità della pena di morte e dà prova della sua ingiustizia non solo sul piano etico ma anche per mezzo del concetto di Contratto Sociale.

Le leggi, che rappresentano la volontà generale, sono la somma di minime porzioni di libertà sacrificata, con lo scopo di organizzarsi in società e potere quindi godere della restante parte di libertà in totale sicurezza.

La tutela della vita, essendo la base e la ragion d’essere di tutto il concetto di *pactum unionis*, non può essere negata ad alcun individuo in modo legale. Inoltre essendo la legge, per definizione, il sacrificio attuato dal singolo di una parte ridottissima di libertà, in questa quantità effimera di libertà sacrificata non può essere contenuto il sommo bene rappresentato dalla **vita**.

La pena di morte è infatti considerata come la “*guerra della nazione contro un cittadino, perché giudicata necessaria o utile la distruzione del suo essere*”.

E Beccaria ci dice quando la **morte di un cittadino è necessaria**:

- se il cittadino, anche privato della libertà, ha la potenza di mettere a rischio la sicurezza nazionale, nel caso in cui le sue azioni conducano una rivoluzione e quindi in caso di anarchia;
- se la pena di morte è l’unico mezzo in grado di distogliere le persone dal compiere un determinato delitto.

Se lo Stato è costretto a utilizzare la morte come pena per reati gravi significa che non è in grado di mantenere l’ordine, né di garantire totale rispetto delle leggi da parte dei cittadini. In tal caso, oltre ad auto-screditarsi, lo Stato fornisce un turpe esempio alla comunità: punisce un individuo commettendo a sua volta un omicidio, provocando ulteriore spargimento di sangue.

Tramite l’esecuzione legalizzata si allestisce una sorta di *theatrum publicum*<sup>10</sup> nel quale lo spettacolo non è recitato da attori, bensì è vita vera e propria. Il problema nasce nel momento in cui, colui che assiste a questo genere particolare di *spectaculum*, viene coinvolto dalla devastante drammaticità della situazione. Lo “spettatore” prova inevitabilmente da un lato compassione per il reo, il quale non dovrebbe essere in alcun modo compatito, e dall’altro odio misto a disprezzo per il boia, il quale è solamente attuttore del volere comune, privo di colpe e responsabilità.

---

<sup>10</sup> Eligio Resta, saggio *La guerra e la festa, Il diritto di uccidere* a cura di Pietro Costa, Feltrinelli, Milano 2010.

## 4.2. Il paradosso di Beccaria: dolcezza delle pene ed ergastolo

Con questo meccanismo della “rappresentazione teatrale” l’idea di morte, che per la naturale concezione umana è sempre percepita come lontana ed improbabile, viene ulteriormente idealizzata eludendo al compito deterrente della pena.

Perciò Beccaria sostituisce alla brutale esecuzione l’ergastolo. Quest’ultimo, consistendo nella totale privazione della libertà, quindi nella condizione di schiavitù perpetua, è in grado di dare plurimi esempi anche di maggiore atrocità rispetto alla pena di morte.

In Italia “*Dei delitti e delle pene*”, attaccato per la sua empietà da Facchini, (NOTA) venne messo all’indice dei libri proibiti tanto era potente e sovversiva la forza ideologica che scaturiva dalle sue pagine. Al di là del confine italiano invece il libro venne tradotto in varie lingue e diffuso in numerosi paesi europei, primo tra tutti la Francia ad opera di Morrellet (NOTA), il quale, nei suoi *Memoires*, afferma di essere rimasto sconcertato dallo stato di arretratezza e disumanità in cui si trovava la giustizia contemporanea.

Non possiamo tralasciare gli straordinari passi avanti che ha apportato il breve e influente libro di Beccaria assunto come modello ed *incipit* del dibattito sulla pena di morte.

Sarebbe scorretto però non dare peso alla premessa proposta da Beccaria prima di analizzare gli aspetti negativi della pena di morte. Egli riconosce dei casi in cui la pena di morte è, oltre che ammissibile, “*giusta e necessaria*”. Per spiegare ciò bisogna considerare il contesto storico in cui veniva pubblicato il suo libro. Nella seconda metà del ‘700 la pena di morte era infatti ampiamente utilizzata, quindi abolirla totalmente significava sconvolgere repentinamente l’assetto ideologico e operativo. Inoltre, e ancor più rilevante, lo *ius gladii* era un diritto intrinseco della figura del principe, e privare quest’ultimo di un tale privilegio voleva dire inimicarsi il potere, con conseguenze prevedibili.

Beccaria probabilmente non fu in grado di portare alle massime conseguenze le sue idee, teorizzando cioè l’abolizione totale, perché vincolato dal contesto storico, imprigionato dai privilegi riconosciuti allo stato monarchico.

Quindi Italo Mereu trova un’ipotetica e possibile spiegazione alle affermazioni di Beccaria che contraddicono il pensiero generalmente contro la pena di morte.

È vero però che persiste anche un altro paradosso nell'opera di Beccaria. L'autore de "Dei delitti e delle pene" propone in sostituzione alla pena di morte l'ergastolo, più efficace della pena di morte, se si considera l'effetto deterrente, ma peggiore della morte perché più tedioso, più lungo da scontare, più doloroso in quanto la pena è "rateizzata" nel tempo.

Appare dunque strano che tale concetto possa essere frutto della stessa mente che ha partorito l'idea della dolcezza delle pene.

### 4.3. Pena di morte ed ergastolo nel pensiero di Kant

Tra i molti, anche il filosofo tedesco Immanuel Kant aveva trattato il confronto tra carcere a vita e pena di morte giungendo ad una conclusione contraria rispetto a quella di Beccaria.

Il confronto tra pena di morte ed ergastolo, con il filosofo illuminista Immanuel Kant<sup>11</sup> trova risoluzione contraria a quella proposta da Beccaria nel *Dei delitti e delle pene*.

Ne "*La Metafisica dei Costumi*<sup>12</sup>" (studio sistematico di tutti gli scopi che la forma stessa del dovere ci comanda a priori di proporci)<sup>13</sup>, più specificatamente troviamo questo paragone nella sezione *Del diritto di punizione e di grazia*, coronato dal pensiero profondamente favorevole alla pena di morte.

Kant ritiene che se ad un criminale fosse concessa la possibilità di scelta tra la morte e la condizione di perpetua reclusione e costrizione ai lavori forzati, l'uomo d'onore sceglierebbe la morte, essendo l'onore una virtù che trascende la vita terrena, mentre l'uomo rozzo preferirebbe la vita "*anche se carica d'onta*".

Il filosofo, mettendo a confronto la pena di morte con il carcere a vita, dichiara l'assoluta giustizia della prima sia in considerazione dell'onore dell'individuo condannato, sia per il totale rispetto delle leggi e della volontà pubblica.

Teoreticamente il metodo corretto di attribuzione della pena per il filosofo è il *principio di uguaglianza*. "*il male immeritato che fai al popolo, lo fai a te stesso. Se oltraggi lui, oltraggi te stesso; se uccidi lui uccidi te stesso. Soltanto la legge del taglione (ius talionis), ma ben'inteso soltanto davanti alla sbarra del tribunale, può*

---

<sup>11</sup> Immanuel Kant, Königsberg (allora Prussia orientale), 1724-1804.

<sup>12</sup> Opera di Kant pubblicata nel 1797.

<sup>13</sup> Vittorio Mathieu, introduzione a Immanuel Kant, Critica della ragion pratica, La Scuola, Brescia, 1962, ed. cons. 1967, pp. XXIV

*determinare con precisione la qualità e la quantità della punizione...[omissis]. Se poi egli ha ucciso, deve morire.<sup>14</sup>*

Quindi la giustizia, per Kant, è ravvisabile solo nel caso ci sia una perfetta corrispondenza tra pena e colpa. Conseguentemente nel caso di un assassinio, la morte giuridicamente inflitta è l'unica soluzione possibile e coerente.

A questo proposito egli precisa che *“Tutti coloro, dunque, che hanno commesso un assassinio o che l'abbiano ordinato o che vi abbiano cooperato, per quanti siano, debbono subire la pena di morte: così vuole la giustizia come idea del potere giudiziario secondo leggi universali fondate a priori.”*

Letteralmente *a priori* significa “a partire da ciò che precede”, quindi ciò che non necessita di ricorrere all'esperienza.

**La legge penale** oltre che essere a priori, poiché innata, basata sulla *“libertà* (indipendenza dall'arbitrio costruttivo altrui) *e sull'uguaglianza”* è definita un *“imperativo categorico”*. Infatti le leggi non dicono che cosa si *deve* fare, ma *come* si deve fare, affinché non si violi un principio astratto formale e universale.

Altro elemento che accomuna l'imperativo categorico della legge con quello formulato nella *“Critica della Ragion Pratica”* è l'idea che la punizione giuridica non possa mai essere assegnata e considerata come un mezzo per raggiungere un bene. È ammissibile che, secondariamente, essa abbia un valore di utilità per l'individuo e/o la comunità; ma deve essere inflitta sempre e soltanto perché è stato commesso un crimine. L'attenzione va riposta principalmente sulla pena come doverosa conseguenza di un atto *“meritevole di punizione”* e solamente in un secondo momento sui possibili benefici che se ne possono ricavare.

Kant afferma infatti che *“L'uomo non deve mai essere trattato come un puro mezzo in servizio dei fini di un altro.”*

#### **4.4. Pena di morte ed ergastolo nel pensiero di Kant**

Come ci esplicita il titolo dell'opera, nella *“Critica della Ragion Pratica”* Kant si propone di indagare i limiti e le modalità entro cui la morale influenza l'azione pratica. L'obiettivo del filosofo è dimostrare che gli uomini non sono eterodiretti, e che non operano solamente in base alla contingenza.

---

<sup>14</sup> I. Kant, *Lo Stato di Diritto*, Nicolao Merker (a cura di), Editori Riuniti, Roma, 1973, ed. cons. 1975, pp. 153-160.

I principi a priori pratici sono identificati come gli elementi che precedono l'esperienza e che determinano l'azione pratica. Essi si distinguono in:

- **Massima:** ha valore puramente soggettivo, interpretabile e valida solo per colui che la considera tale. Legata al concetto di piacere e sofferenza.
- **Imperativo:** principio con valenza oggettiva, esso a sua volta si suddivide in:
  - Ipotetico, condizionato da fattori esterni, sono formulati con la scrittura <<se...devi>> e quindi dipendono dalla volontà e dalla determinazione del singolo;
  - Categorico, delineano il dovere incondizionato e dipendente dalla formula "*devo perché devo*".

L'imperativo categorico deve essere autonomo, puramente formale, fondato sulla libertà, è un comando che vale in modo rigoroso per tutti gli individui. La formulazione conclusiva dell'imperativo categorico è "*Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come principio di una legislazione universale*".<sup>15</sup>

Altre due formule per la definizione di imperativo categorico erano state proposte da Kant e successivamente abbandonate perché non totalmente esaurienti o perché specificazioni della prima.

In particolare la seconda (sottoformulazione della definitiva formula dell'imperativo categorico) ribadiva l'importanza del rispetto della dignità umana, propria e altrui, considerata non come semplice mezzo per il raggiungimento di obiettivi personali, bensì il fine di ogni singola azione.

La libertà, condizione base dell'etica, diventa la dimostrazione della possibilità di autodeterminazione dell'uomo.

Anche nella filosofia illuminista tedesca le ragioni della pena di morte attecchirono con successo. Il filosofo Kant, esplicitamente e pienamente favorevole alla morte come "*miglior compensatore nei confronti della giustizia pubblica*", concorre ad incrementare il numero degli intellettuali sostenitori di un metodo sanzionatorio tanto crudele.

Ne *La metafisica dei costumi*, Kant dice: "L'ultimo assassino che si trovasse in prigione dovrebbe prima venir giustiziato, affinché ciascuno porti la pena della sua condotta e il sangue versato non ricada sul popolo che non ha reclamato quella punizione"

---

<sup>15</sup> I. Kant, *Critica della Ragion Pratica*, A 54, trad. it. di P. Chiodi.

La mente brillante e poderosa del filosofo in campo giuridico non riuscì a compiere il salto di qualità, rimanendo incagliato nella concezione “medioevale” di una società autorizzata ad uccidere.

## **5. L'INSINUARSI DELLA VENDETTA NEL PROCESSO GIURIDICO**

Una grande conquista per il diritto, e soprattutto per la convivenza sociale, fu l'identificazione del limite che separa la pena dalla vendetta privata e l'allontanamento di quest'ultima dal concetto di legalità.

Le consuetudini dei secoli passati prevedevano, come risposta ad un male inflitto, un'azione vendicativa di pari gravità, eseguita da colui che aveva subito il torto come esigenza della giustizia privata. Nel corso del tempo, la persistenza della vendetta, creatrice di belligeranza e di tensioni, non venne più riconosciuta ammissibile e furono presi adeguati provvedimenti a partire dal periodo della *polis* greca (come descritto nel capitolo 2 relativo ai cenni storici).

Certamente, nel momento in cui si istituisce la pena giuridica e il sentimento di vendetta viene accantonato, non si impedisce ad un individuo di provare desiderio di vendetta, ma non viene neppure permesso che questo possa influire nell'ambito giuridico decisionale e/o pratico.

Tuttavia nell'ultimo decennio, soprattutto negli Stati Uniti, si è riscontrato, un rinnovato interesse per la questione del sentimento di ripicca. Eva Cantarella<sup>16</sup> nel saggio “*Dalla vendetta alla pena. Un equilibrio difficile*” descrive le cause della regressione e ne espone i rischi, per ora piuttosto limitati vista la minoranza dei suoi sostenitori.

Negli anni settanta - ottanta del secolo scorso si è verificata la crisi delle teorie riabilitative e deterrenti per quanto riguarda la funzionalità della pena. La svalutazione di queste ideologie avvenne conseguentemente al fallimento dei programmi riabilitativi dei detenuti, all'inefficacia dei sistemi carcerari e alla crescita della criminalità<sup>17</sup>.

Da un lato, sulla base del malfunzionamento organizzativo delle carceri e per il disumano trattamento dei carcerati, si verificò un'ondata di interessi per i diritti dei colpevoli facendo nascere il movimento per i diritti dei carcerati. Dalla sponda

---

<sup>16</sup> Eva Cantarella, *Dalla vendetta alla pena. Un equilibrio difficile*, Pietro Costa (a cura di), *Il diritto di uccidere*, Feltrinelli, Milano, 2010

<sup>17</sup> Dati presi da V. Grevi (a cura di), *diritto dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, Bologna, 1981, pp. 55-97.

opposta i parenti delle vittime reclamavano a gran voce la garanzia di accrescimento e di maggior tutela dei loro diritti. Il *Victim's Right Movement* è un fenomeno complesso e disomogeneo le cui principali istanze si concentrano sulla possibilità di intervento e partecipazione ai processi (il diritto di assistere alle esecuzioni dei condannati esiste già), e sulla tutela delle vittime stesse dal punto di vista sociale e psicologico.

Il movimento per i diritti delle vittime, con prove non infondate, sosteneva che la testimonianza in tribunale degli offesi potesse aiutarli a superare e assimilare il passato, recuperando la tranquillità psicologica. Si riconoscevano anche possibili benefici per la rieducazione del condannato, conseguendo un doppio beneficio.

Ma l'autrice sopra citata evidenzia altresì che quello che spinge i parenti delle vittime a voler testimoniare nella *sentencing phase* del processo è, il più delle volte, un pungente ed irrefrenabile sentimento di vendetta, anche involontario. Pur considerando la liceità della richiesta avanzata dal *Victim's Rights Movement* la proposta fu respinta dalla Corte Suprema che riconobbe la pericolosità di un coinvolgimento emotivo durante un processo, che deve essere estremamente imparziale e basato sulla ragione e non sui sentimenti. Al fine di evitare il rischio di una sentenza arbitraria e non totalmente corretta si decise dunque di non dare voce alle richieste del Movimento per i diritti delle vittime.

Anche se poco numerose, esistono all'interno della magistratura americana stessa opinioni discordanti alla sentenza emanata dalla Corte Suprema e quindi sostenitrici delle richieste del *Victim's Rights Movement*.

Accettando il coinvolgimento della componente affettiva nei processi si favorirebbe l'interpretazione del processo stesso come un servizio reso dallo stato alla comunità per soddisfare il desiderio di giustizia ed il bisogno di conforto psicologico. Da una sentenza e dalla finale attribuzione della pena si ricaverebbero quindi soddisfazione e sollievo, difficilmente distinguibili dalla vendetta.

Eva Cantarella nel suo saggio osserva che sino a non molti anni fa la vendetta, come motivo dell'azione individuale, era concordemente considerata in modo negativo, sia socialmente sia eticamente. Ma, l'autrice continua, "oggi le cose sono diverse, è una motivazione dell'azione che non solo non ci si vergogna di dichiarare, ma della quale si arriva a proporre una giustificazione teorica".

Un importante elemento in questo percorso involutivo verso la vendetta è rappresentato dalla pubblicazione del lungo saggio *Revenge, Justice and Law: Recognizing the Victim's desire for vengeance as a Justification of Punishment*.

uscito sulla rivista giuridica americana *The Wayne Law Review* del 2004. L'autore è il giurista Steven Eisenstat che propone la giustificazione dell'accettabilità della vendetta come elemento che concorre a determinare la pena adducendo le seguenti ragioni:

- “La vendetta non è immorale di per sé, bisogna distinguere la vendetta dalla giustizia: la vendetta riguarda la motivazione della vittima, la giustizia riguarda la correttezza della pena”;
- “Non è immorale che una vittima desideri vendicarsi e infliggere sofferenze a chi gliene ha inflitte;”
- “Una pena che infligge sofferenze è giusta, se è inflitta al colpevole e se è proporzionale al livello di sofferenza inflitto alla vittima.”<sup>18</sup>

Dal saggio sopra citato traspare una netta presa di posizione all'interno del difficile dibattito in materia di vendetta razionale. Eisenstat sostiene che il sentimento di vendetta, oltre a non dover essere celato come fonte di vergogna, non deve neppure essere estraniato dalla partecipazione alla decisione della pena, purché ne sia controllato il possibile effetto sproporzionato.

E' sorprendente dunque vedere come, dopo duemilacinquecento anni dall'origine della pena come scissione tra legalità e vendetta, quest'ultima abbia ritrovato spazio all'interno dei dibattiti sul sistema processuale.

## **6. L'INIEZIONE LETALE COME UN METODO PIÙ UMANO PER UCCIDERE**

Negli anni ottanta del secolo scorso venne introdotta una nuova metodologia di esecuzione volta ad evitare il più possibile le sofferenze del condannato. Gli stessi sostenitori della pena di morte ritenevano non opportuno utilizzare le procedure tradizionali (sedia elettrica, camera a gas, fucilazione e impiccagione) poiché troppo crudeli e ricollegate inevitabilmente all'idea di disumana carneficina. La proposta avanzata dall'allora governatore della California, Ronald Reagan, e presentata come una grande innovazione, era l'iniezione letale.

Era una “modernizzazione” politicamente utile perché avrebbe fatto sentire meno colpevoli i sostenitori della pena di morte o, dall'altro lato della medaglia, essi sarebbero apparsi agli occhi degli abolizionisti relativamente meno cruenti.

---

<sup>18</sup> Eva Cantarella, *Dalla vendetta alla pena. Un equilibrio difficile*, riassunto e traduzione del saggio *Revenge, Justice and Law: Recognizing the Victim's desire for vengeance as a Justification of Punishment*, di S. Eisenstat.

L'iniezione, praticata con strumenti ospedalieri e quindi medicalizzata, senza proporre scene di sofferenza fisica, sembrava un metodo più umano per uccidere, ricordando quasi un intervento per curare più che per togliere la vita.

Ma com'è possibile definire un mezzo con lo scopo di uccidere più umano? Dal punto di vista logico questa affermazione, per me, è contraddittoria, perché l'uccisione non è mai definibile azione "umana". Ma il paradosso della pena di morte tramite iniezione letale si ripropone anche per altri aspetti.

La metodologia "innovativa" ed indolore in realtà non è né una novità, né tanto meno priva di sofferenza.

Non è nuova perché la morte provocata tramite l'assunzione di veleno era già diffusamente conosciuta e utilizzata ad Atene ai tempi di Socrate che, come noto, trovò la morte attraverso l'assunzione della cicuta. Il filosofo era stato condannato a morte nel processo del 399 a.C. con l'accusa di empietà e corruzione dei giovani da parte di Licone e Meleto, segretari del potente uomo politico democratico Anito.

La descrizione della morte di Socrate, e degli attimi ad essa antecedenti, è documentata dal discepolo Platone che nel "Fedone" racconta:

*"...egli girò un poco per la stanza e quando disse che le gambe gli si appesantivano si mise a giacere supino, perché così gli consigliava l'uomo (il carceriere). E intanto costui, quello che gli aveva dato il farmaco, non cessava di toccarlo e di tratto in tratto gli esaminava i piedi e le gambe; e a un certo punto, premendogli forte il piede, gli domandò se sentiva. Ed egli rispose di no. E poi ancora gli premette le gambe. E così risalendo via via con la mano, ci faceva vedere come egli si raffreddasse e si irrigidisse. E tuttavia non smetteva di toccarlo; e ci disse che quando il freddo fosse giunto al cuore, allora sarebbe morto. E ormai intorno al basso ventre era tutto freddo; ed egli si scoprì – poiché era coperto – e disse, e fu l'ultima volta che sentimmo la sua voce: "O Critone," disse, "noi siamo debitori di un gallo ad Asclepio. Dateglielo e non ve ne dimenticate". "Sì," disse Critone, "sarà fatto: ma vedi se hai altro da dire." A questa domanda egli non rispose più. Passò un po' di tempo con gli occhi aperti e fissi. E Critone, veduto ciò, gli chiuse le labbra e gli chiuse gli occhi."<sup>19</sup>*

Il racconto di Platone della "morte serena" del maestro non prevedeva la totale adesione al vero. Altre testimonianze più realistiche, stilate da i medici del tempo, descrivono l'effetto devastante e doloroso della cicuta. Probabilmente la volontà di Platone era quella di idealizzare le ultime azioni del filosofo per dimostrare la sua capacità di controllo e la sua resistenza morale e fisico che si riproponevano coerentemente anche sul punto di morte.

---

<sup>19</sup> Platone, *Fedone*, 117 e – 118 a.

Un episodio associabile a quello riguardante Socrate è la morte di un altro grande personaggio dell'antichità classica: Seneca.

Il parallelismo tra i due filosofi scaturisce dal fatto che entrambi vennero condannati a morte da personaggi politici potenti, che l'esecuzione della pena venne praticata autonomamente assumendo la forma del suicidio imposto, e che i rispettivi allievi (per Seneca Tacito in *"Annales XV"*, 62-64) stilano un resoconto in diretta del loro graduale abbandono della vita terrena.

Seneca<sup>20</sup> era un filosofo molto attivo nella vita politica già durante la reggenza di Caligola e Claudio. Egli era un esponente di spicco dell'aristocrazia senatoria. Negli anni seguenti la sua partecipazione alla vita di corte si intensificò, poiché fu investito da Agrippina, la madre di Nerone, dell'incarico di precettore dell'imperatore, ruolo che ricoprì per cinque anni. Dopo il 62 d.C., invece, il filosofo venne allontanato dalla vita politica per ordine di Nerone, il quale stava gradualmente adottando una linea politica corrotta e inopportuna. La degenerazione della reggenza trovò il suo acme con gli episodi del matricidio, dell'uccisione della moglie Ottavia e con l'incendio di Roma nel 64 d.C.

Con lo scopo di abbattere definitivamente la politica neroniana, nel 65 d.C. venne organizzata la congiura di Calpurnio Pisone, tentativo estremo e utopico di opporsi al tiranno. La congiura venne però scoperta dall'imperatore che condannò a morte tutti i partecipanti, compreso Seneca.

La morte di Seneca avvenne secondo le precise regole stabilite per il suicidio stoico. L'*ars moriendi* per il filosofo stoico è fondamentale, non solo perché esorcizzando la paura della morte si può vivere più intensamente e serenamente la vita, ma soprattutto perché il suicidio è l'atto che simboleggia la rivendicazione della libertà, il cui raggiungimento in terra veniva precluso.

La morte di Seneca viene mirabilmente raccontata da Tacito negli ultimi libri degli *"Annales"*. Esattamente come in Socrate, Seneca viene totalmente elevato da Tacito ai livelli di una figura mitica.

*"62. Senza scomporsi Seneca chiede le tavole del testamento; di fronte al rifiuto del centurione, rivolto agli amici, dichiara che, poiché gli si impediva di dimostrare a essi la propria gratitudine come meritavano, lasciava loro l'unico bene che possedeva, che era anche il più bello, l'immagine della propria vita, della quale, se avessero conservato ricordo, avrebbero raggiunto la gloria di una condotta onesta e di un'amicizia incontaminata. Frena intanto le loro lacrime, ora con le parole ora, con maggiore energia, in tono autorevole,*

---

<sup>20</sup> Seneca nasce a Cordova (Spagna) nel 2/4 a.C.

*richiamandoli alla fermezza e chiedendo dove mai fossero gli insegnamenti della filosofia, dove la consapevolezza della ragione, affinata in tanti anni, contro i mali incombenti. Tutti ben conoscevano infatti la crudeltà di Nerone. Al quale non restava altro, dopo l'uccisione della madre e del fratello, che di ordinare anche l'assassinio del suo educatore e maestro."*

*"63. Dopo riflessioni di tal genere, che sembravano rivolte a tutti indistintamente, stringe fra le braccia la moglie e, inteneritosi alquanto, malgrado la forza d'animo di cui dava prova in quel momento, la prega e la scongiura di contenere il suo dolore e di non renderlo eterno, ma di trovare, nella meditazione di una vita tutta vissuta nella virtù, un decoroso aiuto a reggere il rimpianto del marito perduto. Paolina invece afferma che la morte è destinata anche a sé e chiede la mano del carnefice. Seneca allora, per non opporsi alla gloria della moglie, e anche per amore, non volendo lasciare esposta alle offese di Nerone la donna che unicamente amava: «Ti avevo indicato» le disse «come alleviare il dolore della vita, ma tu preferisci l'onore della morte: non mi opporrò a questo gesto esemplare. Possa la fermezza di una morte così intrepida essere pari in te e in me, ma sia più luminosa la tua fine.» Dopo di che il ferro recide, con un colpo solo, le vene delle loro braccia. Seneca, poiché il corpo vecchio e indebolito dal poco cibo lasciava fuoriuscire lentamente il sangue, taglia anche le vene delle gambe e dei polpacci; e, stremato dalla intensa sofferenza, per non fiaccare col proprio dolore l'animo della moglie, e per non essere indotto a cedere, di fronte ai tormenti di lei, la induce a passare in un'altra stanza. E, non venendogli meno l'eloquenza anche negli ultimi momenti, fece venire degli scrivani, cui dettò molte pagine che, divulgate nella loro forma testuale, evito qui di riferire con parole mie."*

*"64. Nerone però, non avendo motivi di odio personale contro Paolina, e per non rendere ancora più impopolare la propria crudeltà, ordina di impedirne la morte. Così, sollecitati dai soldati, schiavi e liberti le legano le braccia e le tamponano il sangue; e, se ne avesse coscienza, è incerto. Non mancarono, infatti, perché il volgo inclina sempre alle versioni deteriori, persone convinte che Paolina abbia ricercato la gloria di morire insieme al marito, finché ebbe a temere l'implacabilità di Nerone, ma che poi, al dischiudersi di una speranza migliore, sia stata vinta dalla lusinga della vita. Dopo il marito, visse ancora pochi anni, conservandone memoria degnissima e con impressi sul volto bianco e nelle membra i segni di un pallore attestante che molto del suo spirito vitale se n'era andato con lui."*

*Seneca intanto, protraendosi la vita in un lento avvicinarsi della morte, prega Anneo Stazio, da tempo suo amico provato e competente nell'arte medica, di somministrargli quel veleno, già pronto da molto, con cui si facevano morire ad Atene le persone condannate da sentenza popolare. Avutolo, lo bevve, ma senza effetto, per essere già fredde le membra e insensibile il corpo all'azione del veleno. Da ultimo, entrò in una vasca d'acqua calda, ne asperse gli schiavi più vicini e aggiunse che, con quel liquido, libava a Giove liberatore. Portato poi in un bagno caldissimo, spirò a causa del vapore e venne cremato senza cerimonia alcuna. Così aveva già indicato nel suo testamento, quando, nel pieno della ricchezza e del potere, volgeva il pensiero al momento della fine."*

Sopra ho riportato alcuni magnifici passi della letteratura classica greca e di quella latina. L'ambientazione è lontana nel tempo, tanto remota da essere intensa quasi come leggendaria.

Quello che mi preme sottolineare è l'ipocrisia contenuta nella affermazioni di chi sostiene che l'iniezione letale sia un metodo innovativo per provocare la morte, e tanto meno che il suo effetto sia indolore.

## 7. I RETAGGI DEL CODICE ROCCO

Di sostanziale importanza per la storia della pena di morte in Italia è ricordare l'origine del codice penale tutt'oggi in parte vigente, che è il codice Rocco. Entrò in vigore il 1 luglio 1931, in anni profondamente significativi per la storia d'Italia, nel pieno della regime fascista e, ancor più in particolare, negli anni nominati della Dittatura a viso aperto.

Il periodo della Dittatura a viso aperto, che comprende gli anni dal 1925 al 1931, viene così definito per i provvedimenti presi dal Duce con l'obiettivo di stravolgere la fisionomia dello Stato liberale, operando la "fascistizzazione" dello Stato.

Il primo episodio a suggerire il possibile ripristino<sup>21</sup> della pena di morte in Italia, fu l'attentato alla vita di Mussolini ad opera di un giovane anarchico, Lucetti, avvenuto l'11 settembre 1926. Era il terzo attentato alla persona del duce che, nel giro di dieci mesi, sfuggiva al controllo della polizia e delle camicie nere.

Il 13 settembre i deputati fascisti furono convocati straordinariamente a Montecitorio per discutere il seguente ordine del giorno: "*sancire i provvedimenti legislativi atti a prevenire e reprimere con la sanzione capitale i delitti contri il Capo dello Stato e il Capo del Governo*".

Entrava allora in scena Alfredo Rocco<sup>22</sup>, che tradusse in termini giuridici i principi del fascismo e le preoccupazioni del Duce: "*tutto nello Stato, nulla fuori dallo Stato o contro lo Stato*<sup>23</sup>".

L'impostazione dogmatica di Alfredo Rocco, non si formò all'ombra del ministero della giustizia di un regime fascista, ma affonda le radici in una concezione autoritaria dello Stato liberale che prese a svilupparsi nei movimenti nazionalisti all'inizio del secolo. In alcuni ambienti intellettuali si era infatti verificato un

---

<sup>21</sup> La pena di morte era stata abolita in Italia con il codice penale Zanardelli del 1889.

<sup>22</sup> Rocco Alfredo, professore di discipline giuridiche, giurista e politico; presidente della camera nel 1924-1925 e guardasigilli dal 1925 al 1932. Ebbe un ruolo di primo piano nell'elaborazione delle leggi per l'organizzazione dello stato fascista.

<sup>23</sup> Frase pronunciata da Benito Mussolini.

ripensamento in chiave nazionalistica dei rapporti Stato-cittadino, in netta contrapposizione con la politica giolittiana dell'epoca.

Le analisi di Rocco relative all'Italia giolittiana furono soprattutto una critica di tipo giuridico ad uno Stato organicamente debole, affetto da disorganizzazione e indisciplina collettiva. Da qui, ad esempio, la tesi del divieto legale di scioperi e di serrate, ritenute "...inammissibili manifestazioni di un'antigiuridica ragion fattasi nei rapporti collettivi".

Per alcuni studiosi Rocco sistematizzò il diritto sulla base di una ideologia dello Stato forte e autoritario che nega ogni formazione spontanea del diritto al di fuori delle direttive consapevoli della classe al potere.

Il 2 di ottobre 1926 veniva proposto al Consiglio dei ministri il disegno di legge che istituiva la **pena di morte** per gli attentati alla persona del re, del reggente, della regina, del principe ereditario, del capo del governo, e per i reati diretti contro lo Stato.

Un secondo disegno di legge veniva riproposto dal guardasigilli Rocco a seguito del quarto attentato a Mussolini, avvenuto il 31 ottobre del 1926 ad opera del reiterante attentatore Anteo Zamboni che fu giustiziato istantaneamente.

Il secondo progetto legislativo, che prevedeva la pena di morte, oltre che per le voci sopracitate, anche per reati contro la sicurezza pubblica, la tutela dello Stato e per vari reati politici, fu presentato e approvato dal Senato e divenne legge di Stato il 25 novembre 1926 in tutta legalità.

Oltre all'ostentata ferocia per quanto concerneva le pene (art. 2008, riguardante la pena di morte per fucilazione), la nuova legge prevedeva anche la creazione del Tribunale speciale per la sicurezza nazionale in cui erano ammessi come giudici solo i consoli delle milizie fasciste e le sentenze erano inappellabili.

La legge speciale del 25 novembre 1926, inizialmente con validità di cinque anni, venne introdotta definitivamente nel nuovo codice penale Rocco all'art. 17.

Il guardasigilli Rocco, con la presentazione del disegno di legge, pronunciò il seguente discorso:

*"Venti milioni di italiani [...] sono inquadrati sotto le insegne del Littorio. Le opposizioni sono frantumate. Politicamente non esistono più. Ma appunto perché la lotta contro il regime, battuta sul terreno politico, si è ripiegata sul terreno della criminalità, occorrono mezzi speciali per combatterla sul terreno che essa ha scelto: occorrono cioè leggi penali e di polizia [...] Rifugiatisi sul terreno criminale, i relitti*

*dell'antifascismo devono essere combattuti sul terreno criminale. Questa legge è pertanto la prova più evidente, non della debolezza, ma della forza del regime. [...] Questa è la ragione, questa la portata dei provvedimenti, che sono la prova dell'inflessibile volontà dello Stato fascista di non dare tregua agli avversari sul terreno criminale, dove si sono rifugiati, e di riservare allo Stato, unicamente allo Stato, il doveroso compito della repressione".* Durante la discussione in aula però molti senatori intervennero esprimendo la loro contrarietà al progetto di legge, non solo perché contrari al ripristino della pena di morte, ma anche per l'art. 4 che vietava ogni forma di propaganda politica non fascista. Fra i più coraggiosi oppositori, vi fu Nino Tamassia, storico del diritto, il quale ricordò che *"La tradizione nostra ininterrotta è contraria alla pena di morte [...] Non è convincimento personale, ma frutto di lunga e meditata dottrina il riconoscere che in simili casi [attentati politici] il mezzo repressivo è assolutamente inefficace"*.

I favorevoli furono 183 e i contrari 49. Il voto segreto infatti consentì anche i meno coraggiosi fra gli oppositori a votare contro. Anche se formalmente il vecchio stato liberale cessò di esistere solo nel 1929, con lo scioglimento della Camera, la reale instaurazione del regime fascista avvenne proprio con l'approvazione nel novembre del 1926 delle leggi di Pubblica Sicurezza. Confini di polizia, Tribunale speciale e polizia politica erano i tre pilastri repressivi del nuovo regime varati proprio nel 1926.

La pena di morte per i reati comuni di particolare gravità venne introdotta con il varo del nuovo codice penale, appunto il codice Rocco, entrato in vigore il 27 ottobre 1930. Essa era comminata per i reati la cui pena prevista dal vecchio codice fosse l'ergastolo quando si era in presenza di una o più circostanze aggravanti, per concorso di reati o per cumulo di pene.

Il codice Rocco, divenuto il Nuovo codice penale della Repubblica, parzialmente mutilato e alleggerito da elementi di pura crudeltà, è sopravvissuto al regime fascista su cui inevitabilmente fonda i suoi pilastri portanti e l'ideologia di base.

## **8. APPENDICE**

### **8.1. Le motivazioni a favore della pena di morte**

- Il principio di retribuzione si basa sull' esigenza di giustizia. Gli antiabolizionisti ritengono che l'unica punizione attribuibile in seguito a gravi reati, e in grado di ripristinare la condizione sfavorevole che hanno creato, sia la pena di morte.

- La pena di morte viene interpretata come castigo morale, proporzionato alla gravità del crimine. Questo inoltre assopisce la necessità di vendetta privata, e conseguentemente contribuisce a mantenere l'ordine sociale.
- Il principio di prevenzione conferisce alla pena di morte la possibilità per lo Stato di assicurare alla società la totale sicurezza nei confronti di soggetti pericolosi. La pena capitale consiste infatti in un definitivo impedimento alla reiterazione dei delitti.
- Ragioni di tipo economico. La pena di morte coadiuva ad estirpare il problema del mal-funzionamento del sistema carcerario, del sovraffollamento delle carceri e delle spese per il mantenimento dei detenuti.

## 8.2. Le ragioni degli abolizionisti

- L'atrocità insita della pena che non si esaurisce nell'attimo dell'esecuzione, bensì è preceduta da un'eterna angoscia causata dall'attesa dell'attuazione della condanna (Quella che Italo Mereu chiama "la tortura della speranza"<sup>24</sup>).
- L'argomentazione morale si appella al comandamento cristiano "*non uccidere*". Nessun uomo, né individualmente, né in veste di rappresentante della comunità, ha il diritto di sottrarre ad un individuo il bene più grande: la vita.
- La non dimostrata funzione **preventiva** (o utilitaristica) della pena. Essa dovrebbe essere diretta a impedire il verificarsi e il diffondersi di fatti non desiderati, più specificatamente dannosi e criminosi.  
Capita infatti che negli stati che conservano la pena di morte, i casi di criminalità siano aumentati esponenzialmente.
- L'**irreversibilità** della pena di morte. E non è questione da sottovalutare in quanto sono numerosi i casi di errori giudiziari che comportano conseguenze irrimediabili.  
Emblematico a riguardo fu il caso del governatore dell'Illinois, George Rayan. Egli, colpito da un vasto numero di errori giudiziari, che avevano portato alla condanna imputati rivelatisi infine innocenti, istituì una commissione speciale con lo scopo di poter rendere più equa e precisa l'applicazione della pena di morte<sup>25</sup>.
  - La certezza della pena come **deterrente**. Il termine indica la capacità di dissuadere un individuo dal commettere gli stessi atti dannosi e ostili.  
*"Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse..."*<sup>26</sup> sostiene Beccaria.

<sup>24</sup> Sull'utilità della storia. Se la storia ha un senso. Prefazione alla nuova edizione 2007 de: La morte come pena.

<sup>25</sup> Scott Turow, *Ultimate Punishment. A Lowyer's Reflection on Dealing with the Death Penalty*; trad. It. *Punizione suprema. Una riflessione sulla pena di morte*, Mondadori, Milano 2003.

<sup>26</sup> Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, capitolo XXVII, Einaudi, 1965, ed. cons. 1994

- La concezione della pena come emenda. Questo termine giuridico definisce l'atto con cui il reo ripara l'errore commesso.
- La pena di morte preclude la possibilità di rieducazione e di espiatione. Cioè garantire la possibilità di un recupero sul piano umano e sociale ed ,inoltre, dare la possibilità di purificazione dalla colpa sostenendo la punizione attribuita.
- Tendenza della pena di morte ad essere associata alla necessità psicologica di vendetta.
- Lo Stato al fine di punire un reato grave condannando a morte il colpevole (o presunto colpevole) commette egli stesso un omicidio.

### **8.3. La pena di morte nel mondo (al 30 giugno 2010)**

#### **Paesi abolizionisti: 97**

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bermuda\*, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Burundi, Cambogia, Canada, Capo Verde, Cipro, Città del Vaticano\*, Colombia, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Gibuti, Grecia, Guinea Bissau, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isole Cook\*, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, Kirghizistan, Kiribati, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia (Ex Repubblica Iugoslava di), Malta, Mauritius, Messico, Micronesia (Stati Federati della), Moldova, Monaco, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nepal, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, Samoa, San Marino, São Tomé e Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Timor Est, Togo, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu e Venezuela.

#### **Paesi abolizionisti per crimini ordinari: 8**

Brasile, Cile, El Salvador, Figi, Israele, Kazakistan, Lettonia e Perù.

#### **Paesi abolizionisti di fatto: 43**

(non eseguono sentenze capitali da almeno 10 anni, tra parentesi l'anno dell'ultima esecuzione, oppure Paesi vincolati a livello internazionale a non applicare la pena capitale)

Antigua e Barbuda (1991), Bahamas (2000), Barbados (1984), Belize (1985), Benin (1993), Birmania (1988), Brunei Darussalam (1957), Burkina Faso (1988), Camerun (1988), Comore (1997), Congo (1982), Corea del Sud (1997), Dominica (1986), Eritrea (non risultano esecuzioni dall'indipendenza del paese nel 1993), Gambia (1981), Ghana (1993), Giamaica (1988), Grenada (1978), Guyana (1997), Kenia (1987), Laos (1989), Lesotho (1995), Liberia (2000), Madagascar (1958), Malawi (1992), Maldive (1952), Marocco (1993), Mauritania (1987), Nauru (nessuna sentenza eseguita dall'indipendenza, 1968), Niger (nessuna esecuzione o condanna a morte dal 1976), Papua Nuova Guinea (1957), Repubblica Centrafricana (1981), Santa Lucia (1995), Saint Vincent e Grenadine (1995), Sierra Leone (1998), Sri Lanka (1976), Suriname (1982), Swaziland (1982), Tanzania (1994), Tonga (1982), Trinidad e Tobago (1999), Tunisia (1991) e Zambia (1997).

**Paesi che attuano una moratoria delle esecuzioni: 6**

Algeria, Guatemala, Mali, Mongolia, Russia e Tagikistan.

**Paesi mantenitori: 43**

Afghanistan, Arabia Saudita, Autorità Nazionale Palestinese\*, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Botswana, Ciad, Cina, Corea del Nord, Cuba, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Giappone, Giordania, Guinea, Guinea Equatoriale, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Malesia, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Repubblica Democratica del Congo, Saint Kitts e Nevis, Singapore, Siria, Somalia, Stati Uniti d'America, Sudan, Taiwan\*, Thailandia, Uganda, Vietnam, Yemen e Zimbabwe.

Fonte: Nessuno tocchi Caino

\* Stati non membri dell'ONU

## BIBLIOGRAFIA

ABBAGNANO NICOLA E FORNERO GIOVANNI, *Protagonisti e testi della filosofia*; volume B, tomo 2, Paravia, Milano, 2000, pp. 686 - 692;

AQUARONE ALBERTO, *L'organizzazione dello stato totalitario*, Einaudi, Torino, 1965, ed. cons. 1995, pp. 94 – 103;

BACCELLI GIUSEPPE, *Diritti e liberta nella società contemporanea*, Elemond scuola & azienda, Milano, prima edizione 1998, ed. cons. 2002.

COSTA PIETRO (a cura di), *Il diritto di uccidere*, Feltrinelli, Milano, 2010, in particolare saggi di Eligio Resta, *La guerra e la festa*, e saggio di Eva Cantarella *Dalla vendetta alla pena. Un equilibrio difficile*;

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Anci Sa S.r.l., Rubano (PD), 2007;

GAZICH ROBERTO, *Il filosofo, il principe la società. Seneca e la politica*, Carlo Signorelli editore, Milano, 2000;

KANT IMMANUEL, *Critica della ragion pratica*, Vittorio Mathieu( a cura di), La Scuola, Brescia, 1962, pp.IX – XVII introduzione;

KANT IMMANUEL, *Lo stato di diritto*, Nicolao Merkel (a cura di), Editori Riuniti, Roma, 1973, ed. cons. 1975;

LA BIBLIOTECA DI REPUBBLICA, *l'Enciclopedia*, alle voci *Pena di morte*, Rocco Alfredo, codice penale.

MARIA MONETTI E ALESSANDRO PINZANI, *Diritto, politica e moralità in Kant*, Bruno Mondadori, Milano, 2004, pp.7 - 35;

MEREU ITALO, *La morte come pena*, Donzelli, Roma, 1982, ed. cons. 2007.

ZAMPARUTTI ELISABETTA (a cura di), *Nessuno tocchi Caino. La pena di morte nel mondo. Rapporto 2005*, Marsilio editori, Venezia, 2005.

## SITOGRAFIA

- <http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/index.php?tipotema=arg&idtema=15000618>
- [http://it.wikipedia.org/wiki/La\\_ronda\\_dei\\_carcerati](http://it.wikipedia.org/wiki/La_ronda_dei_carcerati)
- [http://www.google.it/search?q=curtis+mccarty&hl=it&rlz=1T4ASUS\\_itIT380IT343&prmd=ivnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=26z8Te-NGoPCswbH6qTyDQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1345&bih=552](http://www.google.it/search?q=curtis+mccarty&hl=it&rlz=1T4ASUS_itIT380IT343&prmd=ivnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=26z8Te-NGoPCswbH6qTyDQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1345&bih=552)
- <http://www.squilibrio.it/admin/preview2.php?idcontainer=0&idarticle=668>
- <http://www.amnesty.org/>